

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

*Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia  
per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa*

# Consiglio Regionale della Puglia

1

## LEGGE REGIONALE

"Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa"

IL Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge

### TITOLO I

#### Art 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 31 marzo 1991 è autorizzato, a termini del quarto comma dell'art. 50 della legge regionale di contabilità 30.5.1977, n. 17, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni.

#### Art. 2

1. In applicazione del terzo comma dell'art. 50 della legge

regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque, all'assunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonché per spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.

2. La sospensione ha carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Regioneria della Regione dal 1° gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

3. La sospensione di cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con fondi spettanti alla Regione per l'anno 1991 con vincolo di destinazione, entro l'ammontare assegnato ed accertato per l'anno 1990 e nel limite necessario a fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi medesimi.

## TITOLO II

### Art. 3

1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'art.89 della L.R. 30.5.1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonché

*gli enti strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano ottenuto, a termini dell'art.63 della suddetta legge regionale, la prenotazione di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che quella del pagamento.*

2. *Le obbligazioni e gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo comportano l'obbligo di denuncia di cui all'art. 87 della L.R. 30.5.1977, n. 17, nonché l'applicazione delle altre disposizioni di cui al Titolo IX della stessa legge.*

**Art. 4**

1. *Il rendiconto generale dell'esercizio 1990, secondo le disposizioni dell'art. 73 della L.R. 30.5.1977, n. 17, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta a termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).*

## Consiglio Regionale della Puglia

2. La Giunta regionale, nella presentazione al Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.

### Art. 5

1. All'art. 60 (Impegni di spesa) della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti nono e decimo comma:

"Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e soltanto se l'atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell'impegno da parte della Ragioneria della Regione.

La mancata stretta osservanza del disposto del precedente comma dà luogo alle responsabilità stabilite al Titolo IX della presente legge".

2. All'art.72 (Rendiconto generale della Regione) della L.R. 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma 4° bis:

"Al rendiconto generale (conto del patrimonio) è allegato

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

*l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza".*

**Art. 6**

*1. E' abrogato il 2° comma dell'art.5 della L.R. 30 maggio 1977, n.17 recante norme sulla contabilità regionale.*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*F.to (dott. Mario Annese)*

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**

*to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)*

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**

*F.to (dott. Renato Guacero)*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

*E' estratto del verbale delle sedute del 20 e 21 dicembre 1990  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.*

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*

*F.to (dott. Mario Annese)*

*I CONSIGLIERI SEGRETARI*

*F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)*

*IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO*

*F.to (dott. Renato Guaccero)*